



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TRAPANI

Istanza presentata dalla ditta Candela Nino, tendente ad ottenere la licenza di attingimento di acqua dal pozzo sito in località San Martino in territorio del Comune di Partanna.

DECRETO PER LICENZA DI ATTINGIMENTO ACQUA

Il sottoscritto Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani:

- ✓ **VISTA** la domanda assunta al protocollo di questo Ufficio in data 27/02/2020 al n° 40080, avanzata, ai sensi dell'art. 56 del T.U. 1775/1933, dalla suindicata Ditta tendente ad ottenere il rilascio della licenza di attingimento di acqua dal pozzo sito in località San Martino del comune di Partanna, in corrispondenza della part. 716 del f. di mappa n° 47, da utilizzare per l'irrigazione dei terreni propri;
- ✓ **VISTA** l'istanza assunta al protocollo di questo Ufficio in data 14/07/2020 al n° 10357 con la quale la medesima Ditta ha chiesto di surrogarsi nell'istanza del 14/04/1993 avanzata dalla Società Agrozootecnica Partannese Soc. Coop. a.r.l. per concessione trentennale, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, per la derivazione e l'utilizzo di acqua dal pozzo di cui sopra;
- ✓ **VISTO** il parere favorevole condizionato reso, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, con foglio n° 5103 del 02/04/2021 dal Servizio 3 dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- ✓ **VISTA** la relazione tecnica a firma del Dott. Agr. Agosta Daniele nella quale vengono giustificati i quantitativi idrici richiesti;
- ✓ **VISTE** le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2 della L.R. 01/2019 e ai sensi della Legge 190/2012;
- ✓ **VISTO** l'art. 56 del suddetto T.U. n. 1775/1933 sulle acque pubbliche ed impianti elettrici e successive modifiche ed integrazioni legislative nazionali e regionali;
- ✓ **VISTO** l'art. 144 del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006, sostitutivo dell'art. 1 della legge 05.01.1994 n° 36, con il quale *"tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato"*;
- ✓ **-VISTO** gli atti d'Ufficio dai quali risulta che il fondo da irrigare non ricade all'interno di alcuna struttura consortile;
- ✓ **VISTO** il foglio n° 48827 del 11/03/2020 con il quale questo Ufficio ha richiesto l'acquisizione della "Comunicazione Antimafia" c/o banca dati "SI.CE.ANT.;"

- ✓ **CONSIDERATO** che la suddetta comunicazione non è pervenuta entro il termine di trenta giorni previsto dal comma 4 dell'art. 88 del D. Lgs. 06/09/2011 n° 159 è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dalla Ditta in data 16/12/2021 dalla quale risulta: *“che nei confronti della Ditta medesima non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n° 159”*;

D E C R E T A

è concessa alla ditta **Candela Nino**, con espresso titolo di precarietà, salvo i diritti dei terzi e senza alcun impegno da parte dell'Amministrazione, la licenza di attingimento dell'acqua reperita dal pozzo sito in località San Martino del Comune di Partanna (F. 47 part. 716) per l'irrigazione dei terreni propri estesi complessivamente Ha 02.29.23 coltivati a produzioni floricole in serra per **Ha 01.29.53** distinti al N.C.T. del Comune di Partanna al foglio di mappa n° 47 partt. 576 e 716 **con l'obbligo dell'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:**

ARTICOLO 1 - QUANTITA' DELL'ACQUA

Nei limiti della disponibilità idrica la quantità di acqua da attingere dal pozzo di che trattasi è di complessivi **mc 7.800** da prelevare tutti giorni dell'anno, corrispondenti ad una portata continua di **l/s 0,25** per l'irrigazione dei terreni propri.

Codesta Ditta è tenuta a comunicare, prima dell'inizio della derivazione, la quota del livello statico dell'acqua nonché la data di misurazione.

Alla fine della stagione irrigua la Ditta dovrà comunicare a questo Ufficio entro il **31 dicembre** di ogni anno il volume di acqua derivato risultante dallo strumento di misura e controllo marca **Schiumberger** matricola **974002707** già installato, significando che la mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 a € 6.000 secondo quanto disposto dall'art. 133 del suddetto D. Lgs. n° 152/2006.

ARTICOLO 2 - LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

Le opere di presa dell'acqua consistono nell'installazione di un impianto di sollevamento la cui portata non deve superare l/s 1,00.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA LICENZA

La durata della licenza è del prescritto periodo di un anno dalla data di perfezionamento con facoltà di rinnovamento ai sensi di Legge a richiesta della Ditta interessata con istanza avanzata a questo Ufficio almeno un mese prima della scadenza e potrà essere revocata qualora la predetta Ditta non dovesse ottemperare alle richieste avanzate da questo Ufficio in merito all'istruttoria della domanda intesa ad ottenere la concessione trentennale significando che lo scrivente si riserva di effettuare visite sopralluogo al fine di verificare l'effettivo utilizzo dell'acqua stessa.

Rimane salva ogni definitiva decisione dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità nel merito dell'istanza di concessione in premessa, dopo il completamento dell'istruttoria da parte di questo Ufficio ai sensi del T.U. n° 1775/1933, significando che il titolo definitivo per l'utilizzazione delle acque è costituito esclusivamente dal decreto di concessione di competenza dell'Assessorato medesimo.

La presente licenza, pertanto, non costituisce titolo definitivo per la derivazione delle acque e di conseguenza, in qualunque momento, qualora per effetto dell'emungimento del pozzo dovesse verificarsi interferenza con i pozzi che alimentano civici acquedotti o l'utenza praticata non fosse compatibile con le previsioni del piano di bacino o in contrasto col raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità, ovvero dovesse riscontrarsi inammissibile, dannosa al regime delle acque pubbliche o turbi

interesse di carattere generale, questo Ufficio, a tutela degli interessi generali e del demanio idrico, si riserva la facoltà di ridurre i quantitativi di acqua assegnati o di disporre l'immediata cessazione dell'utenza stessa senza che la Ditta possa accampare diritti o compensi di sorta.

ARTICOLO 5 – CANONE

L'importo del canone dovuto alla Regione per l'anno 2022, determinato in relazione alla portata continua di l/sec 0,25 è di € **13,24** ed è stato corrisposto in data 21/03/2022.

Per gli anni a seguire l'importo del predetto canone sarà aggiornato a seguito della pubblicazione periodica, a cura del Ministero dell'Economia - Dipartimento del Tesoro, dei tassi di inflazione programmata (T.I.P.) e potrà essere desunto dalle tabelle pubblicate sul sito on line dell'Ufficio del Genio Civile.

ARTICOLO 6 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente decreto, la Ditta concessionaria è tenuta all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di acqua pubblica nonché delle prescrizioni legislative e regolamenti concernenti il buon regime delle acque, l'agricoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Per gli effetti di Legge la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio presso la Casa Comunale di Partanna di questa Provincia.

Trapani, lì **06/04/2022**

Prot. n° **51971**

Att./2181

F.to Il Funzionario
Geom. Anna Maria Cirrotta)

F.to Il Dirigente Responsabile dell'U.O. n° 5
(Ing. Giuseppe Marino)

F.to L'INGEGNERE CAPO
(Ing. Salvatore Caruso)